

REGIO DECRETO 11 settembre 1862 , n. 867

Che approva un nuovo Regolamento doganale. (062U0867)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento doganale approvato col Nostro Decreto 29 ottobre 1861;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento doganale firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Tale regolamento sara' sottoposto all'approvazione del Parlamento alla prossima convocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addi' 11 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi' 6 ottobre 1862

Reg° 20 Atti del Governo a c. 326. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.

Quintino Sella.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

REGOLAMENTO DOGANALE

Art. 1.

Linea doganale.

Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale le citta' franche, il porto-franco di Genova e gli altri che si potessero istituire, non che i due versanti fra la sommita' delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa dichiarati neutrali colla convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Con Reali Decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.

Art. 2.

Zone di vigilanza.

Fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera di terra, dalla cinta delle citta' franche, e dalle sponde dei fiumi e laghi promiscui, sopra tutta la parte italiana del Lago Maggiore, e fino alla distanza di cinque chilometri dal lido del mare e dalle sponde del Lago suddetto, il deposito e trasporto delle merci sono sottoposti alla vigilanza doganale. La larghezza di queste zone di vigilanza potra' essere con Decreto Reale cresciuta o diminuita a

norma delle circostanze locali, e specialmente degli accidenti naturali del territorio. Oltrepassata la zona di vigilanza, le merci possono essere ritenute e trasportate liberamente, a meno che trattisi di tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, o di merci estere contrabbandate perseguite continuatamente dagli agenti della forza pubblica.

Entro dieci chilometri dal lido verso il mare, gli agenti doganali vigilano le navi per le quali vi e' sospetto di contrabbando.

Art. 3.

Dogane e loro classificazione.

Uffici doganali di due ordini sono stabiliti lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato.

Sono dogane di primo ordine quelle che hanno facolta' di fare ogni operazione doganale.

Sono dogane di secondo ordine quelle che hanno facolta' di fare operazioni di esportazione, cabottaggio, circolazione ed importazione limitata.

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti posti di osservazione per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con Decreti Reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonche' le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

Art. 4.

Passaggio della linea doganale.

Le merci non possono traversare di notte la linea doganale, cioe' prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e piu' tardi di mezz'ora dopo

il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima e' permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici dogali; ma e' vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.

A questi divieti puo' essere fatta eccezione con Decreto Reale.

Art. 5.

Carico, discarico e trasbordo delle merci.

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci puo' essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale debbe essere fatta nei luoghi assegnati dall'amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

Questi puo' anco permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Art. 6.

Permissione di partenza.

I capitani debbono, prima di partire, presentare alla dogana per la vidimazione il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabottaggio con barche di portata non maggiore di venti tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio d'uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi pero' si provvederanno del lascia-passare.

E' vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorita' marittima del porto, la quale non la da', se non e' provato il pagamento dei

diritti doganali e marittimi.

Queste prescrizioni debbono osservarsi anche dai capitani che escono dalle città franche dello Stato.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

Art. 7.

Dichiarazione.

Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario delle merci o del suo rappresentante. Le forme e le condizioni della dichiarazione saranno indicate appresso.

Art. 8.

Visita.

Fatta la dichiarazione, si procede alla verifica delle merci ed alle annotazioni sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Art. 9.

Diritti da pagarsi.

I diritti per la importazione, la esportazione, il transito, il deposito, il magazzinaggio e la riesportazione, e quelli pel bollo della carta sono regolati da speciali leggi e tariffe. Le spese di facchinaggio, di bollo dei colli, di lamina o di altro contrassegno pei tessuti, e le indennità per gli agenti doganali che vanno a fare operazioni fuori della dogana sono a carico delle parti secondo gli speciali regolamenti in vigore.

Il pagamento del dazio va fatto in contanti, tosto che è stata compiuta l'operazione di sdoganamento.

I diritti non riscossi in tutto o in parte all'atto dello sdoganamento si esigeranno in via suppletoria. L'azione per la loro riscossione si estingue nel termine di due anni. Scorso questo termine l'amministrazione conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione. L'azione non e' estinta se vi e' frode.

Art. 10.

Bollo.

I colli di merci estere che si trasportano da una dogana all'altra devono, salve le eccezioni indicate agli art.ç 28 e 49, essere muniti di bollo che ne accerti l'identita'.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, eccettuati quelli che verranno piu' sotto indicati.

Il Ministro delle finanze potra' permettere la apposizione di contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabottaggio.

Art. 11.

Bolletta.

In prova delle seguite operazioni e' data al proprietario della merce la bolletta che attesta il pagamento del dazio, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La bolletta della dogana e' il solo documento che prova il pagamento del dazio; essa non potra' valere piu' di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento del dazio e' solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Art. 12.

Garanzia dei diritti doganali delle multe e spese.

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione o in

contravvenzione, guarentiscono l'amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto guarentiscono in pari modo il pagamento delle multe e delle spese dovute dai capitani e da altri conduttori.

Art. 13.

Effetti della importazione e della esportazione.

Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabottaggio, di circolazione e di esportazione temporaria.

Art. 14.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti e' a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati, nelle forme stabilite dalle leggi.

Art. 15.

Espropriazione od occupazione temporaria dei locali.

Si potra' procedere a titolo di pubblica utilita' alla espropriazione od alla occupazione temporaria dei locali indispensabili agli uffici e posti doganali, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Art. 16.

Concorso delle autorita' pubbliche.

Le autorita' amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione del presente regolamento.

Art. 17.

Istruzioni disciplinari.

Le istruzioni disciplinari per l'esecuzione del presente regolamento saranno approvate con Decreto Reale.

TITOLO II.

Dell'importazione e del trasporto delle merci da una dogana all'altra.

Art. 18.

Presentazione delle merci alle dogane di terra.

Le merci che si introducono per la via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di frontiera. Se la dogana e' dentro la linea, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facolta' di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si da' per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a cio' autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti piu' di dieci chilometri.

Art. 19.

Manifesto del carico.

Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il manifesto del carico. Se il bastimento e' partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sara' supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'art. 6.

La dogana puo' domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovra' farlo quando insorgano dubbii tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana di mare non autorizzata a riceverle saranno respinte con un lascia-passare, se il bastimento e' della portata superiore a trenta tonnellate; in caso diverso saranno accompagnate con bolletta di cauzione al piu' vicino ufficio doganale che sia a cio' autorizzato.

Art. 20.

Contenuto del manifesto.

Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualita' dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Il manifesto sara' diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Si' nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto e' restituito e si considera come non presentato.

Art. 21.

Consegna del manifesto.

Quando il bastimento e' subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanita', i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave e' sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanita'.

Art. 22.

Sbarco delle merci.

Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si dara' una bolletta detta lascia-passare affine di legittimarne la uscita dal porto.

Art. 23.

Dichiarazione.

La dichiarazione prescritta dall'articolo 7 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro tre giorni dall'arrivo del bastimento. Il capo della dogana ha facolta' di prorogare il detto termine con riguardo alle circostanze locali. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione deve essere fatta appena giunte le merci.

La dogana puo' richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovra' farlo quando insorgano dubbii tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana puo' permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualita' e la quantita' prima di stendere la dichiarazione.

E' permesso mutare la dichiarazione presentata solo in cio' che riguarda la destinazione delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Art. 24.

Contenuto della dichiarazione.

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto colla firma del dichiarante. E' permessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e per tutte quelle sulle quali i diritti da pagarsi non superano dieci lire.

La dichiarazione scritta dovra' contenere:

- a) Il nome, cognome e domicilio del dichiarante;
- b) Il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;
- c) Il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
- d) La quantita' e la qualita' delle merci secondo le denominazioni della tariffa ed il valore delle medesime. Presso le dogane di terra la quantita' e qualita' delle merci devono dichiararsi collo per collo.

La dichiarazione deve essere scritta senza correzioni, cancellature od alterazioni.

I numeri indicanti le quantita' ed il valore delle merci saranno ripetuti in lettere. Se manca alcuno di tali requisiti, la dichiarazione e' restituita, e si considera come non presentata.

Art. 25.

Effetti della mancanza del manifesto o della dichiarazione.

Il rifiuto o il ritardo ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti da' diritto alla dogana di fare a rischio e spese del capitano o del proprietario discaricare le merci e custodirle nei magazzini doganali.

Decorsi due mesi senza che sia fatta la dichiarazione, le merci potranno essere vendute a pubblico incanto a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate dovra' essere fatta coll'intervento della autorita' giudiziaria. La somma incassata, dopo diffalcati i diritti doganali, le multe e le spese, sara' consegnata ai proprietari, ovvero depositata nelle pubbliche casse nel modo che sara' determinato dal Ministero delle finanze.

Fino a che non ne sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti doganali, delle multe e delle spese.

Art. 26.

Bolletta di sdoganamento.

Dopo la verifica delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, e' consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, merce' la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto e' compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui e' consegnata.

Per le merci non soggette a dazio presentate alla dogana e' data una bolletta che attesta la loro qualita', la quantita' ed il valore.

Art. 27.

Bollatura dei tessuti esteri.

I tessuti esteri debbono all'atto dello sdoganamento essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sara' determinato dal Ministro delle finanze.

Ne sono eccettuati:

a) Le tele di canapa o di lino di meno di 6 fili di orditura nei cinque millimetri, ed i tappeti da pavimento;

b) I tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando il loro dazio principale non superi lire dieci;

c) I lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con Decreto Reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualita' di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

E' data facolta' ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non e' obbligatorio.

Art. 28.

Bolletta di cauzione per passaggio da una dogana all'altra.

Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra per la via di terra per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'articolo 24, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di entrata e pel massimo delle pene stabilite pel caso della ommessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli per accertarne l'identita', quando il dazio di entrata delle merci sia superiore a lire dieci il quintale, o non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana, dopo apposti i bolli, da' una bolletta di cauzione, la quale, oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi e' garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra per la via di mare dovra' essere accompagnata da lascia-passare, se la portata del bastimento e' superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Art. 29.

Spedizione di merci senza visita.

La dogana potra' dare la bolletta di cauzione senza precedente verificaione delle merci, quando i colli sieno formati a macchina in un modo da non far temere alterazioni, oppure quando a spese delle persone interessate, e nei modi che determinera' il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La richiesta per l'esenzione dalla visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed i numeri dei colli colla formola generica merci da dichiararsi.

In tali casi la cauzione si presterà' pei diritti di entrata in lire dieci per ogni chilogramma di peso lordo (salve le modificazioni che potranno essere fatte con Decreto Reale), e pel massimo delle pene.

Le merci spedite per istrade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sono in colli formati a macchina od assicurati con doppio involto o doppio piombo, sempreche' sieno riposte in appositi carri (vagoni) chiusi a piombo.

Gli agenti preposti dal Governo alle strade ferrate dello Stato, e le società' concessionarie per le altre, sono responsabili dell'esattezza delle spedizioni.

Art. 30.

Il Ministro delle finanze potrà' permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Art. 31.

Discarico della bolletta di cauzione.

Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro dieci giorni dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra dieci giorni per procedere alla verifica delle merci.

Se da questa non risulta irregolarità', la dogana dà' un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è' indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta, facendo verbale per l'altra.

Il certificato di scarico può' essere dato anche prima della

verificazione, quando i colli spediti con esenzione di visita sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza da' diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza puo' esser fatta in quella di arrivo.

Quest'ultima e' considerata in tali casi come dogana di confine.

Art. 32.

Importazioni temporarie.

Per le importazioni temporarie verranno osservate le prescrizioni della tariffa doganale, salve le modificazioni che potranno essere fatte con Decreto Reale.

Per la importazione temporaria dei campioni non esenti da dazio si dovra' dare una bolletta di cauzione tutte le volte che l'importo del dazio complessivo superi lire tre.

TITOLO III.

Del transito.

Art. 33.

Immissione delle merci in transito.

Le norme stabilite per la immissione delle merci estere soggette a dazio e pel trasporto di esse da una dogana ad un'altra, debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci, con destinazione da una dogana ad un'altra puo' essere mutata in transito, e la spedizione di transito puo' essere cambiata in destinazione a consumo od a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Art. 34.

Consegna del certificato di scarico.

Quando sia accertata la identita' delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, e' dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate.

Questa prescrizione e' applicabile anche per le merci che escono dalle città-franche e dai porti-franchi dello Stato.

TITOLO IV.

Del deposito e della riesportazione.

Art. 35.

Differenti specie di deposito.

Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprieta' privata verificati ed approvati dall'autorita' doganale. Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipi, le societa' commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con Decreto Reale, che determinera' le condizioni per la amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Il Governo potra' altresì autorizzare i municipii, le camere di commercio e le societa' commerciali ad istituire sotto la propria responsabilita' magazzini generali destinati a ricevere in custodia merci estere.

Art. 36.

Entrata delle merci in deposito.

La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformita' all'art. 24.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantita' e la qualita', annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprieta' privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

Art. 37.

Durata del deposito.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi ne' i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente il Direttore delle gabelle potra' prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procedera' secondo il disposto dell'art. 25.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Art. 38.

Effetti del deposito.

Le merci che sono nel deposito doganale possono essere tutte o in parte esportate all'estero, o trasportate ad un altro deposito o ad un'altra dogana senza pagamento di dazio, o immesse al consumo col pagamento del dazio.

Art. 39.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario puo' vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facolta' di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di magazzinaggio secondo la tariffa e' dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Art. 40.

Avarie e casi di forza maggiore.

La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci depositate, ne' dei casi di forza maggiore.

Art. 41.

Consegna della ricevuta delle merci.

Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana puo' avere una ricevuta nella forma che sara' determinata dal Ministro delle Finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o piu' volte, e la ricevuta stessa sara' restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Art. 42.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprieta' privata.

Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprieta' privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facolta' di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprieta' delle merci per tutto cio' che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese e' presunta di pieno diritto nel possessore del magazzino, fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non e' permessa che nelle

ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprieta' saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarra' presso la dogana. Non si puo' entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci, che il Ministro delle Finanze potra' permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potra' piu' godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprieta' privata.

Art. 43.

Magazzini generali.

L'autorizzazione ad istituire magazzini generali sara' data, dietro inchiesta fatta dai Ministeri delle Finanze e d'Agricoltura, Industria e Commercio con Decreto Reale, che ne determinera' le condizioni di concessione e di esercizio.

Le amministrazioni di tali magazzini generali avranno facolta' di far eseguire vendite volontarie di merci ai pubblici incanti, in conformita' dell'art. 3 della legge del 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio.

Esse potranno dare ricevute per le merci depositate, e la proprieta' di tali merci potra' essere trasferita ad altri con semplice girata di tale ricevuta, senza che occorran dichiarazioni od annotazioni preventive nei registri dei magazzini.

A tali ricevute sara' apposta una marca da bollo da L. 1.50, la quale terra' luogo di ogni tassa di registro e bollo.

Le amministrazioni summentovate rispondono alla dogana pei dazi, multe e spese.

Art. 44.

Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto o di proprieta' privata.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprieta' privata, e dovra' fare verificazioni ordinarie

ogni due anni, e potrà farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico dell'amministrazione. Quella delle straordinarie e' a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualità o di quantità che superasse il due per cento, oltre i cali di tolleranza.

Art. 45.

Uscita delle merci dal deposito.

Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verifica e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione e' applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Il diritto di riesportazione (ostellaggio) stabilito dalla tariffa doganale si paga, qualunque sia la specie del deposito d'onde escono le merci.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o lascia-passare a termini dell'art. 28.

Art. 46.

Cali di tolleranza.

Pei depositi in magazzini dati in affitto, o di proprietà privata, nella liquidazione dei diritti doganali si bonifica a titolo di calo naturale per ogni anno il due per cento pegli olii, il tre per cento pei vini, il cinque per cento pei liquidi spiritosi, pei pesci e per le carni salate.

Pei periodi minori di un anno, il calo si liquida in proporzione di trimestre in trimestre compiuto.

La suddetta bonificazione e' ammessa solo quando le deficienze realmente sussistano.

TITOLO V.

Della esportazione.

Art. 47.

Dichiarazione e bolletta.

La dichiarazione delle merci destinate alla esportazione puo' essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime, nonche' per quelle di esportazione temporaria per essere vendute all'estero nei casi permessi dalla tariffa doganale, si fa la dichiarazione scritta nei modi stabiliti dall'articolo 24.

Se le merci sono soggette a dazio di uscita, dopo fattane la verificaione e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantita', qualita' e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non e' piu' valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si pote' intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a dazio si verifichera' soltanto la specie e si dara' una bolletta nella quale si indichera' la quantita' ed il valore secondo la dichiarazione.

TITOLO VI.

Della circolazione e del cabottaggio

Art. 48.

Spedizione delle merci nazionali.

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della

frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalita', purché non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabottaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalita'.

Il Ministro delle finanze puo' permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Art. 49.

Bollo da apporsi ai colli.

Il Ministro delle finanze stabilira' quali merci debbono essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio bastera' che siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Art. 50.

Consegna della bolletta di cauzione o di lascia-passare.

Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio si da' il lascia-passare che indica la qualita', la quantita', i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, non che il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi le lire venticinque, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente.

Pelle merci che escono in cabottaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio di importazione, si da' un lascia-passare, osservate solo le formalita' prescritte per l'esportazione.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta lascia-passare lo imbarco e l'uscita delle merci fuori

della linea doganale.

Art. 51.

Ritorno delle merci nella linea doganale.

Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il lascia-passare a norma del prescritto dall'articolo 6.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi lascia-passare da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non e' riconosciuta la loro identita', quando anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel lascia-passare per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo pelle merci che rientrano pella frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identita' o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Art. 52.

Equipaggi e suppellettili d'uso.

Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non e' soggetto ad alcuna formalita', quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VII.

Particolari disposizioni di vigilanza.

Art. 53.

Divieto di approdo dove non sono dogane.

E' vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettar l'ancora, e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Art. 54.

Vigilanza sui laghi e sui fiumi promiscui.

Nei laghi e fiumi promiscui e' proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci fuori dei luoghi suddetti.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando, e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Nel Lago Maggiore le merci estere che si immettono sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle due estreme dogane nazionali, e non possono traversare il Lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Art. 55.

Vigilanza sul mare.

I capitani dei bastimenti entro i dieci chilometri dal lido devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'art. 6.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cinquanta tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto e' prescritto al secondo alinea dell'articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo, ed accompagnarli alla piu' vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Art. 56.

Vigilanza nelle zone di terra.

Quando vi sia indizio di contrabbando, gli agenti doganali possono visitare le merci estere soggette a dazio, le quali sieno trasportate o custodite nelle zone di vigilanza. Se vi sono prove del contrabbando, le merci saranno trasportate alla vicina dogana perche' venga proceduto a norma di legge.

Per il caffe' e per lo zucchero che si vogliono trasportare o tenere in deposito nelle suddette zone e' necessaria una bolletta di pagamento, o una bolletta di circolazione da presentarsi agli agenti doganali o alla forza pubblica ad ogni loro richiesta.

Sono eccettuati dall'obbligo della bolletta nella zona lungo il lido del mare lo zucchero e il caffe' entro il perimetro dei comuni, il cui abitato agglomerato superi duemila anime, purché non si tratti di deposito. Eguale eccezione si accorda alle quantita' di zucchero e di caffe' destinate ad uso particolare, quando il loro dazio di entrata non superi lire dieci. Nelle citta' chiuse dalle zone lungo il lido del mare, od in quelle che con Decreto Reale vi saranno parificate, non occorre la bolletta nemmeno pei depositi.

I tessuti soggetti a bollo, in prova del loro sdoganamento (art. 27), debbono esserne muniti tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Art. 57.

Circolazione del caffe' e dello zucchero nelle zone.

La bolletta di circolazione da darsi nei casi del precedente articolo deve corrispondere ad una bolletta di pagamento. Questa bolletta deve avere una data non anteriore ad un anno, ed essere a nome di chi cede o spedisce la derrata in circolazione. La dogana piu' vicina al luogo di partenza del genere che si cede o spedisce, dopo essersi accertata che questo realmente esiste, annotera' nella bolletta di pagamento volta per volta la quantita' spedita, e vi

segnera' la rimanenza.

La bolletta di circolazione conterra' le indicazioni prescritte dall'art. 26, sara' intestata al nome di chi trasporta o custodisce il genere, e sara' valida per un anno computabile dalla data di quella a pagamento in sostituzione della quale viene emessa.

Per lo zucchero e pel caffe' che provengono dall'interno del territorio dove non sono uffici doganali, la bolletta di circolazione si dovra' prendere presso un altro ufficio di finanza prima di penetrare nella zona.

Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta di circolazione varra' per un mese, spirato il quale potra' essere rinnovata per un altro mese, purché non si ecceda il termine pel quale e' valida la bolletta di pagamento originaria.

Art. 58.

Divieto di deposito di merci.

Nella zona di vigilanza lungo la frontiera di terra, la cinta delle citta' franche, le sponde dei fiumi e laghi promiscui, e del Lago Maggiore, nei luoghi compresi nelle zone lungo il lido del mare, ove la popolazione agglomerata non superi due mila abitanti, e' vietato, senza speciale permesso del Direttore delle gabelle, fare depositi di zucchero, caffe' e di tessuti esteri. Lo stesso permesso si richiede nei suddetti luoghi e zone pelle fabbriche di tessuti, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno. - Nei permessi saranno indicate le condizioni ravvisate necessarie.

Sono esenti da questo vincolo le citta' chiuse.

Le quantita' di caffe' e di zucchero che si trovano presso i mercanti al minuto non sono considerate come deposito, quando non superino lo spaccio ed i bisogni locali misurati alle occorrenze di un semestre.

I capi-luoghi di comune il cui nucleo principale di abitato conti piu' di due mila anime che si trovano in parte nella zona ed in parte fuori di essa sono considerati come situati al di qua della zona stessa.

Art. 59.

Depositi nei territori al di la' della linea doganale.

Non sono permessi depositi di merci estere soggette a dazio in quantita' superiori ai bisogni degli abitanti nei territori neutri verso Nizza e Susa, nonche' negli altri territori che, giusta la facolta' data con l'art. 1, venissero con Decreti Reali dichiarati fuori della linea doganale.

I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei suddetti territori potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione del dazio nelle quantita' e con le formalita' che prescrivera' il Ministro delle finanze.

Art. 60.

Vigilanza nell'interno del territorio.

Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

1.° Le merci contrabbandate che avessero perseguitate continuatamente;

2.° I tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e cio' tanto nel trasporto come nel deposito.

Art. 61.

Vigilanza sui depositi e sulle fabbriche.

Le fabbriche di tessuti ed i depositi nelle zone sono posti sotto particolare vigilanza degli agenti doganali, i quali possono di giorno entrarvi a verificare le merci.

In ogni altro tempo, come pure nei depositi di tessuti esteri soggetti a contrassegno al di qua delle zone, e' proibito fare visite e perquisizioni senza intervento dell'autorita' giudiziaria.

Art. 62.

Naufragi.

Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'amministrazione locale della marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali amministrazioni, e le loro incumbenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto regolamento.

La dogana presso la quale sono recate le merci ha la facolta' di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

In questi casi non si paga il diritto di riesportazione o di ostellaggio.

Art. 63.

Edifici lungo il lido del mare.

Non e' permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza permissione del Direttore delle gabelle.

TITOLO VIII.

Delle contravvenzioni.

Art. 64.

Pene delle contravvenzioni.

Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento possono essere puniti:

a) Col pagamento di una multa in proporzione del dazio principale dovuto sulla merce, cioe' non minore del decimo, ne' maggiore del quintuplo;

b) Col pagamento di multe di cui ciascuna non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cinquecento;

c) Colla perdita di alcune facolta' concesse dalle leggi

doganali.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

L'azione giudiziaria pel contrabbando si prescrive in cinque anni, per le altre contravvenzioni in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o piu' grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

Art. 65.

Pene e casi di contrabbando.

Il contrabbando di merci e' punito col pagamento di una multa non minore del dazio dovuto, ne' maggiore del quintuplo.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) Scaricate nei porti o sulle spiagge, o importate per terra, di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) Trovate in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione colla terra o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'ancora, o approdano la' dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci, o su barche non superiori a cinquanta tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) Rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) Introdotte nel Lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due dogane estreme;

e) Levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

f) Depositare nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facolta' data coll'articolo 1, venissero con Reali Decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) Riesportate per la via di mare o spedite in cabottaggio senza

la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) Presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabottaggio;

i) Destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Sono considerati in contrabbando i tessuti spediti in circolazione o cabottaggio che si trovano mancanti del prescritto contrassegno o non sieno presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto o doppio piombo.

Art. 66.

Sono pure considerate in contrabbando ed assoggettate al pagamento di una somma non minore del dazio dovuto, ne' maggiore del quintuplo le merci nazionali soggette al dazio di uscita di cui si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana.

Art. 67.

Multe per le differenze delle merci rispetto al manifesto.

Trovandosi delle differenze fra le merci ed il manifesto di carico, il capitano paghera' una somma non minore del dazio dovuto, ne' maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti ad un dazio maggiore.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si paghera' una multa non minore di lire cinquanta, ne' maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sara' applicata una multa non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Art. 68.

Multe per le differenze rispetto alla dichiarazione.

Per le differenze di quantita', di valore o di qualita' fra la dichiarazione scritta e le merci destinate all'immissione in consumo, al deposito o che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione, sara' pagata una multa non minore del decimo, ne' maggiore dell'intera differenza del dazio.

Se la dichiarazione fu fatta nella dogana di terra collocata all'immediato confine, la suddetta multa sara' dovuta nel solo caso che i diritti cumulati sieno maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione.

Non vi e' multa, se nei suddetti due casi le differenze di quantita' o di valore non oltrepassano il cinque per cento.

Art. 69.

Multe per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione.

E' applicabile la pena stabilita dal precedente articolo al caso che si trovasse una quantita' od un valore maggiore o minore di quelli indicati nella bolletta di cauzione.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la pena sara' dal decimo all'intero dazio dovuto.

Le suddette pene sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorche' fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualita', dovra' essere pagata una somma non minore del dazio di entrata, ne' maggiore del triplo sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovra' pagare inoltre una somma non minore del dazio, ne' maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appaiono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantita', ne sara' pagata un'altra non minore di lire trenta, ne' maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Art. 70.

Differenze nelle dichiarazioni per merci d'uscita con riserva della restituzione dei diritti.

Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, né maggiore del quintuplo di esso.

Art. 71.

Differenze per merci d'importazione e di esportazione temporaria.

Per le differenze di qualità o di quantità verificate tra le merci destinate alla esportazione temporaria e la dichiarazione, sarà pagata una somma non minore della metà, né maggiore del triplo della differenza del dazio che sarebbe dovuto se le merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate alla importazione temporaria, sarà pagata una multa non minore della metà, né maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci trovate di qualità od in quantità diversa dalla dichiarata.

Scoprendosi nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporaria differenze in confronto di quanto è indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute in qualità diversa od in quantità maggiore.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporaria si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre. Per le mancanze sarà dovuta una multa non minore del quinto, né maggiore del doppio dazio corrispondente.

Non vi è multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

Art. 72.

Multe per le differenze riscontrate nei depositi.

Se nella verifica delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, né maggiore del triplo del dazio dovuto per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Le merci per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri si presumeranno introdotte di contrabbando.

Art. 73.

Multe per contravvenzioni nelle zone, assimilate ai contrabbandi.

È dovuta una multa non minore del dazio d'entrata, né maggiore del quintuplo per lo zucchero o caffè sorpresi nelle zone o trovati in deposito senza la prescritta bolletta.

La stessa multa è dovuta per i tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, che ne siano mancanti, come pure per i tessuti muniti di contrassegno falso, alterato o trasportato.

Art. 74.

Multe per le merci sorprese nell'interno del territorio.

Venendo colpite nell'interno del territorio merci estere di contrabbando perseguite continuamente, o tessuti esteri non muniti del contrassegno prescritto, sarà pagata una multa non minore del dazio di entrata, né maggiore del quintuplo.

Art. 75.

Trasporto, falsificazione dei bolli e delle marche.

Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure

per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, né maggiore di lire cinquecento.

Art. 76.

Multe per contravvenzioni a provvedimenti disciplinari.

Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purché in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi senza permesso istituisce una fabbrica od un deposito nelle zone di vigilanza, o non adempie alle condizioni prescritte in quello.

Art. 77.

È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, né maggiore di lire cento:

a) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

b) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

c) per la ritardata presentazione del manifesto;

d) per la omissa presentazione alla dogana del lascia-passare o della bolletta di cauzione da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabottaggio o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

e) per l'imbarco di merci prima di avere compiuto le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari delle merci

che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 78.

E' dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da dazio di entrata o di uscita, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Art. 79.

Pene per ogni altra contravvenzione.

Per qualunque contravvenzione al disposto dell'attuale regolamento non punita con una multa speciale sara' dovuta una somma non minore di lire cinque, ne' maggiore di lire cento.

Art. 80.

Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

Nei casi di contrabbando o di contravvenzione assimilata al contrabbando, indicati agli art. 65, 66, 73 e 74, si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire dieci a lire cinquecento.

Art. 81.

Garanzia dei proprietari e dei conduttori.

Nei casi di connivenza, i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Art. 82.

Pene pei recidivi, corrieri ed altri.

I limiti della pena saranno raddoppiati pel contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, o se commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Art. 83.

Pene commutative del carcere.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 84.

Pene pei reati cumulate alle multe.

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Art. 85.

Competenza dell'Autorita' giudiziaria per le multe.

Le multe per contravvenzioni doganali sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Art. 86.

Competenza dell'amministrazione doganale.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione doganale.

Se il massimo non supera lire trecento, deciderà il Direttore della dogana ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;

Se supera lire trecento, deciderà il Direttore delle gabelle sino alle lire duemila;

Se supera lire duemila, il Direttore suddetto deciderà secondo il parere del Consiglio di Prefettura della provincia nella quale si è contravenuto alla legge.

Se il Direttore è di avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze.

Possono decidere sotto le suddette condizioni:

I ricevitori delle dogane di primo ordine presso le quali non siano direttori speciali, se il massimo della pena non supera lire cento;

I ricevitori delle dogane di secondo ordine della prima e seconda classe, se il massimo non supera lire sessanta;

I ricevitori delle altre dogane, se il massimo non supera lire quaranta.

Verificandosi associazioni di contrabbandieri o contrabbando assicurato, la decisione deve essere rimessa al giudice ordinario.

Art. 87.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 88.

Arresto dei contravventori.

Gli agenti doganali non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Art. 89.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci sorprese in contravvenzione.

Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione alla dogana vicina per la compilazione del processo verbale.

Il proprietario od il conduttore puo' chiedere la restituzione delle merci depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana puo' venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorita' giudiziaria.

Art. 90.

Processo verbale e suo contenuto.

Il ricevitore della dogana dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualita' degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualita' e quantita' ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sara' sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi e' chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fara' menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 91.

Ripartizione delle multe.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scopri' o sorprese la contravvenzione sara' data una doppia parte.

Il rimanente andra' per due terzi a profitto della massa della guardia doganale, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente del circondario e del ricevitore dell'ufficio doganale nel quale si e' fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia doganale, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andra' a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

TITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 92.

Epoca di attivita' del regolamento.

Il presente regolamento avra' vigore dal 1.° gennaio 1863.

Tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle contenute in questo regolamento sono abrogate.

Art. 93.

Disposizioni per le città franche, ed altre franchigie.

Col 1.° gennaio 1866 cesseranno di essere città franche Ancona, Livorno e Messina.

Sarà ivi permessa la istituzione di un porto-franco a somiglianza di quello di Genova.

In questo periodo di tempo il regolamento del porto-franco di Genova e quelli delle città franche suaccennate saranno posti, mediante Decreti Reali, in armonia col regolamento doganale generale per quanto riguarda il movimento delle merci fra le suddette località franche ed il territorio soggetto al regime doganale, e per ciò che ha relazione colla legge sulle privative.

Dall'epoca di attuazione del regolamento non si potranno più accordare permissioni di fiere franche.

Art. 94.

Bollatura suppletoria dei tessuti esteri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, e che ne fossero mancanti, dovranno esserne muniti nel termine di sei mesi dall'attivazione del presente regolamento, nel modo che verrà stabilito dal Ministero delle finanze.

Il bollo sarà gratuito.

Art. 95.

Pene ai contravventori.

Pei detti tessuti che dopo il suaccennato termine si trovassero mancanti del prescritto contrassegno, si applicheranno gli articoli 73 e 74 del presente regolamento.

Art. 96.

Pagamento in cambiali nelle provincie napoletane e siciliane.

Nelle provincie napolitane e siciliane il pagamento dei diritti d'importazione puo' a tutto l'anno 1865 farsi in cambiali per somme maggiori di lire cinquecento e per una scadenza non maggiore di mesi sei.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
Quintino Sella.